REGOLAMENTO (CEE) N. 2939/80 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1980

recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 557/79 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/80 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le regole generali relative all'aiuto al consumo per l'olio di oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2762/80 (4), dispone che ogni immissione in libera pratica nella Comunità di olio di oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune è subordinata alla costituzione di una cauzione ; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 557/79 (5), modificato da ultimo dal regolamento 1975/80 (6) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 557/79 è modificato come segue :

1. L'articolo 13 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 13*

1. Ogni immissione in libera pratica di oli d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione della prova che la cauzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 è stata costituita.

2. L'importo della cauzione è pari all'importo dell'aiuto al consumo versato al beneficiario. Essa è costituita per il 100 % del quantitativo di olio d'oliva da importare.

Tuttavia :

a) per quanto concerne gli oli d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune, originari dei paesi sotto indicati e trasportati direttamente nella Comunità, il quantitativo per il quale è stata costituita la cauzione è pari :

— per la Tunisia e la Turchia, all'86 %,

— per la Grecia e il Marocco, all'89 %,

— per gli altri paesi, al 97 %

del quantitativo totale da importare ;

b) per quanto concerne l'olio d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I c) della tariffa doganale comune, il quantitativo per il quale è costituita la cauzione è pari al 78 % del quantitativo totale da importare.

3. La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito che risponda ai requisiti fissati dallo Stato membro in cui la cauzione è costituita.

4. La cauzione è svincolata, salvo caso di forza maggiore, entro sei mesi dalla data d'immissione in libera pratica su presentazione dell'esemplare originale del certificato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, per il quantitativo di olio di oliva per il quale il suddetto certificato attesti che è stato posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo.

Tuttavia, per quanto concerne l'esportazione di olio d'oliva delle sottovoci 15.07 A I b) o 15.07 A I c) di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), il quantitativo per il quale la cauzione è svincolata è pari, rispettivamente, all'86 % e al 78 % del quantitativo indicato nel certificato.

Qualora il termine di cui sopra non venga rispettato, la cauzione è incamerata a concorrenza del 10 % del relativo importo per ogni mese di ritardo nella presentazione di detto certificato.

Qualora le condizioni previste dal presente articolo siano soddisfatte per una parte dell'olio in causa, la cauzione è svincolata proporzionalmente a tale quantitativo ».

2. L'articolo 14 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 14*

1. L'olio di cui all'articolo 13, paragrafo 4, si considera posto in condizione di non poter benefi-

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 186 del 19. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.
(4) GU n. L 287 del 30. 10. 1980, pag. 2.
(5) GU n. L 73 del 24. 3. 1979, pag. 13.
(6) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 21.

ciare dell'aiuto al consumo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3089/78, qualora :

a) sia stato condizionato presso un'impresa situata nella Comunità in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, sprovvisti del numero d'identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e sia uscito da detta impresa, oppure

b) abbia lasciato il territorio geografico della Comunità in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri, sprovvisti di numero d'identificazione, ovvero sfuso, oppure

c) sia stato utilizzato per la fabbricazione di conserve di pesce o di ortaggi senza beneficiare della restituzione alla produzione prevista per l'olio d'oliva d'origine comunitaria usato nelle suddette fabbricazioni, oppure,

d) qualora sia stata fornita la prova, giudicata soddisfacente dallo Stato membro interessato, che l'olio importato in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri è stato preso in consegna tale e quale dal commercio al dettaglio.

2. Le imprese che prevedono di porre l'olio di cui all'articolo 13, paragrafo 4, in una delle condizioni contemplate dal paragrafo 1, lettere a) e c), devono informarne preventivamente le autorità dello Stato membro interessato.

Per l'olio d'oliva di cui al paragrafo 1, lettera a), le imprese diverse da quelle risconosciute devono tenere una contabilità di magazzino conformemente all'articolo 3, lettere da b) a i), completata dall'indicazione delle scorte di olio d'oliva esistenti alla data in cui l'informazione di cui al comma precedente è stata fornita all'autorità competente. Per l'olio di cui al paragrafo 1, lettera c), le imprese devono conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1963/79.

3. A richiesta delle imprese di cui al paragrafo 2, l'autorità competente rilascia un certificato conforme al facsimile riprodotto in allegato, qualora tali imprese forniscano la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità interessata, che hanno effettivamente posto l'olio in una delle condizioni definite dal paragrafo 1, lettere a), c) e d).

4. In caso di esportazione, la prova dell'avvenuta operazione deve essere fornita come in caso di restituzione all'esportazione. Tale prova deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui sono tate espletate le formalità di esportazione. A richiesta dell'interessato, l'autorità competente rilascia il certificato di cui al paragrafo 3.

Qualora l'olio sia stato esportato in Svizzera o in Austria secondo la procedura del transito comunitario interno o abbia transitato per i suddetti paesi secondo la stessa procedura prima di raggiungere il paese di destinazione, il certificato viene rilasciato, sempreché si sia provato che l'olio in causa è stato immesso in libera pratica in un paese terzo, salvo distruzione durante il trasporto per causa di forza maggiore.

5. L'olio d'oliva per il quale è stato rilasciato un certificato secondo le modalità di cui al paragrafo 4 può beneficiare delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76 soltanto se il certificato è annullato o se viene costituita una nuova cauzione, conformemente all'articolo 13 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente